



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-580/15**

**Maria Eugenia Van der Weegen e altri  
contro  
Belgische Staat**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo – Normativa tributaria – Imposta sui redditi – Esenzione fiscale riservata agli interessi pagati dalle banche che soddisfano talune condizioni legali – Discriminazione indiretta – Banche con sede in Belgio e banche con sede in un altro Stato membro»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017

*Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria — Misura applicabile indistintamente a tutti i servizi — Normativa nazionale che riserva un'esenzione fiscale applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari che soddisfino condizioni proprie unicamente del mercato nazionale — Inammissibilità*

(Art. 56 TFUE; accordo SEE, art. 36)

L'articolo 56 TFUE e l'articolo 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale prevede un regime nazionale di esenzione fiscale, ove quest'ultimo, sebbene indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo, subordini a determinate condizioni l'accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Nel caso di specie, la normativa oggetto del procedimento principale istituisce un regime fiscale indistintamente applicabile alle remunerazioni di un deposito a risparmio corrisposte da banche con sede in Belgio e a quelle corrisposte da banche con sede in un altro Stato membro.

Tuttavia, anche una normativa nazionale che sia indistintamente applicabile a tutti i servizi, a prescindere dal luogo in cui risiede il prestatore, è idonea a costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi laddove riservi il beneficio di un vantaggio ai soli utilizzatori di servizi che soddisfano talune condizioni che, di fatto, sono proprie del mercato nazionale, e privi così gli utilizzatori di altri servizi sostanzialmente simili, ma che non soddisfano le condizioni particolari previste in tale normativa, del beneficio di tale vantaggio. Infatti, una simile normativa interessa la situazione degli utilizzatori di servizi in quanto tale ed è quindi idonea a dissuaderli dall'utilizzare quelli di alcuni prestatori, dato che i servizi da questi ultimi proposti non soddisfano le condizioni prescritte dalla medesima normativa, in tal modo condizionando l'accesso al mercato (v., in tal senso,

sentenza del 10 maggio 1995, *Alpine Investments*, C-384/93, EU:C:1995:126, punti da 26 a 28 e da 35 a 38, nonché sentenza del 10 novembre 2011, *Commissione/Portogallo*, C-212/09, EU:C:2011:717, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

(v. punti 28, 29, 45 e dispositivo)